

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2043

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, REALE, AYALA, SORIERO, CASCIO, DELLA ROSA, PARLATO, DOSI, MELANDRI, SCOTTO di LUZIO, ALOI, BAMPO, BOFFARDI, BOGI, BOSISIO, CACCAVARI, CANESI, AZZANO CANTARUTTI, CARLESIMO, CARRARA, ENZO CARUSO, CERULLO, CESETTI, COLLAVINI, CORNACCHIONE MILELLA, DEL GAUDIO, DI MUCCIO, DI STASI, FALVO, FERRANTE, FONTAN, FUSCAGNI, GALLETTI, GERARDINI, GILBERTI, GNUTTI, GUERZONI, INCORVAIA, INDELLI, LA CERRA, LANDOLFI, LA SAPONARA, LUMIA, MANGANELLI, MAZZETTO, MAZZUCA, MIRONE, MORMONE, NAPPI, NESPOLI, ONNIS, GIOVANNI PACE, PAGGINI, PEZZELLA, PEZZONI, PODESTÀ, PORCARI, PROCACCI, RAVETTA, REBECCHI, RONCHI, ROTUNDO, RUFFINO, SACERDOTI, SAIA, SALINO, SANDRONE, SCALIA, SCIACCA, SIDOTI, SOLDANI, TORRE, TREVISANATO, TURRONI, URSO, ZACCHERA

Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, concernente il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle regioni

Presentata il 16 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riduzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, e quindi per l'esercizio della relativa azione, da dieci a cinque anni, venne stabilita per la prima volta con l'articolo 58 della legge n. 142 del 1990, per effetto del quale dal 13 giugno pros-

simo non potrà più essere esercitata l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori e dipendenti degli enti locali per tutte le ipotesi di danno verificatesi anteriormente al 13 giugno 1990.

Oltre tre anni dopo, lo stesso riferimento temporale è stato fissato nei ri-

guardi degli amministratori e dipendenti delle unità sanitarie locali e delle regioni mediante una norma contenuta nella legge 27 ottobre 1993, n. 423, alla quale, però, immotivatamente, è stata attribuita validità retroattiva (al 13 giugno 1990).

Nella relazione annuale del procuratore generale della Corte dei conti Emidio Di Giambattista (19 gennaio 1995) tale situazione è stata definita di « schizofrenia legislativa »: la disposizione era stata infatti introdotta dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, contenente norme in materia sanitaria.

Il Governo, che in verità non era responsabile dell'accaduto, intervenne immediatamente emanando il decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, nell'intento di eliminare l'eccezione e ricondurre all'unità il complesso normativo che frattanto andava maturando sull'argomento.

Il decreto incontrò forti resistenze in sede di conversione e dovette essere reite-

rato prima dal decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 8, poi dal decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, ed infine dal decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273.

Quest'ultimo è stato bocciato dalla Camera dei deputati il 2 giugno 1994 (avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno).

Allo stato, dunque, ha ripreso vigore la legge n. 423 del 1993 che determina così una situazione incresciosa non solo per il fatto in sé, che costituisce un pessimo esempio di incertezza del diritto, ma anche, e soprattutto, per il premio che si è inteso dare ad amministratori disonesti.

Pur auspicando un intervento urgente da parte del Governo, la presente proposta di legge mira all'abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, bloccando così la retroattività del riferimento temporale per gli amministratori e i dipendenti delle unità sanitarie locali e delle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, è abrogato.

